PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0216(COD)

16.7.2008

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1 - 4

Progetto di relazione
Carlos Coelho
(PE405.718v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

AM_Com_LegCompr

Emendamento 1
Carlos Coelho
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 4 e 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	(1) ***All'articolo 1,*** il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.	"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.
Sono rilasciati come documenti individuali.";	Sono rilasciati come documenti individuali.
	I passaporti rilasciati a minori comprendono un campo speciale contenente il nome della/e persona/e che esercita/esercitano la responsabilità parentale sul minore.
	Perché un minore possa viaggiare al di fuori dell'UE con una persona non registrata sul suo passaporto, è necessario che detta persona fornisca una dichiarazione scritta, rilasciata dal titolare della responsabilità parentale sul minore, che l'autorizza a viaggiare con il minore in un determinato viaggio."

Or. en

Emendamento 2
Carlos Coelho
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 9 e 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quater) È inserito il seguente articolo 1 ter:
	"Articolo 1 ter
	1. L'accesso ai dati biometrici raccolti ai fini del rilascio di passaporti o documenti di viaggio è limitato:
	(a) alle autorità nazionali responsabili del rilascio di passaporti o documenti di viaggio e
	(b) ai servizi nazionali responsabili dei controlli alle frontiere, notificati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).
	2. Il supporto di memorizzazione può essere utilizzato solo:
	(a) dalle autorità nazionali responsabili del rilascio di passaporti o documenti di viaggio allo scopo di leggere, memorizzare, modificare o cancellare dati, e
	(b) dai servizi nazionali responsabili dei controlli alle frontiere, notificati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), allo scopo di leggere i dati.
	3. I dati biometrici non sono trasferiti successivamente ad autorità diverse dalle autorità competenti, né a paesi terzi".
	Or. en

Emendamento 3
Carlos Coelho
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 14 e 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 nonies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 nonies) L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
	***"3. Una volta rilasciati i passaporti o i documenti di viaggio, i dati biometrici raccolti a tale scopo sono usati esclusivamente ai fini del controllo alle frontiere e solo per* verificare:**
	(a) l'autenticità del documento;
	(b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio*, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen*).
	I dati biometrici sono immagazzinati unicamente sul supporto di memorizzazione e non sono centralizzati in una banca dati.

Or. en

Emendamento 4
Carlos Coelho
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 17 e 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 duodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 duodecies) È inserito l'articolo 5 bis:
	"Articolo 5 bis
	Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento modificativo la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento. La relazione comprende:
	(i) uno studio approfondito e su vasta scala realizzato da un'autorità indipendente, che esamina l'affidabilità e la fattibilità tecnica, anche mediante una valutazione dell'accuratezza dei sistemi in uso, dell'utilizzazione delle impronte digitali dei bambini in età inferiore a 14 anni a fini d'identificazione e verifica;
	(ii) un'analisi della necessità di norme comuni circa le modalità di esibizione dei documenti che devono essere presentati per ottenere un passaporto o un documento di viaggio (documenti di base o "breeder"), con l'indicazione di quelli necessari per un passaporto o un documento di viaggio;
	(iii) uno studio comparativo dei tassi di respingimento ingiustificato in ciascuno Stato membro e, sulla base dei risultati di tale studio, un'analisi della necessità di norme comuni per il processo di adeguamento.
	Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento."
	Or. en